

CITTADINANZA

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti e dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

1. **CONCESSIONE PER MATRIMONIO**
2. **CONCESSIONE PER RESIDENZA**

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI

Chi può fare la richiesta:

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.

I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-UTG del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito mod. A e vi va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.

Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità Consolare.

Documentazione richiesta:

La domanda è soggetta al pagamento di un **contributo di importo pari ad euro 200** ed alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:

- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
- certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
- residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) da almeno 2 anni nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio o altri termini previsti dalla norma
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti,
- stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Domanda: Modello A

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell'Interno viene notificato all'interessato dalla Prefettura - UTG di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA

Chi può fare la richiesta :

- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

Cosa fare :

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-UTG del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito modello B e vi va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.

Lo straniero che risiede all'estero può presentare domanda alla competente Autorità Consolare.

Documentazione richiesta:

La domanda è soggetta al pagamento di un **contributo di importo pari ad euro 200** ed alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:

- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
- certificato penale del paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
- residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il periodo previsto dalla norma
- composizione del nucleo familiare,
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti,
- reddito percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali.

👉 Domanda: Modello B

NOTA BENE

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - UTG all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Riferimenti normativi:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 91

- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Legge 15 luglio 2009, n. 94

Orario di apertura al pubblico:

Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P. – Prefettura di Modena

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00

Telefono: 059/410.530 - 059/410.531 (dalle ore 12,00 alle ore 13,30)

Fax: 059/410.666

Indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio: immigrazione.pref_modena@interno.it

Indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio: immigrazione.prefmo@pec.interno.it